CONTRATTO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE

Il presente Contratto viene stipulato tra (di seguito "le Parti"):

AXOGAS S.p.A. Codice Fiscale e Partita IVA n. 07670380968 con sede legale in Via Maurizi Gonzaga, 5 – 20123 Milano - (di seguito Venditore) Codice PSV: 00147
Codice Fiscale e Partita IVA n con sede legale in

Considerato che:

il Venditore e l'Acquirente sono entrambi interessati a concludere la seguente compravendita nel rispetto di quanto stabilito e dettagliato nel presente Contratto.

Premesso che:

- SNAM RETE GAS ha predisposto una piattaforma informatica per la gestione e la registrazione, su base giornaliera, delle transazioni di gas effettuate dagli Utenti al PUNTO DI SCAMBIO VIRTUALE. Per l'accesso al PSV le PARTI dichiarano di aver stipulato un apposito contratto con SNAM RETE GAS;
- SNAM RETE GAS ha disposto che per le transazioni effettuate al PSV vale la regola "NOMINATO uguale ALLOCATO": pertanto esse sono "fatte salve" indipendentemente dai quantitativi effettivamente immessi dal Venditore o prelevati dall'Acquirente;
- in ogni caso ogni transazione effettuata al PSV potrà ritenersi valida solo dopo l'avvenuta conferma, attraverso la succitata piattaforma informatica, da parte di SNAM RETE GAS. Tale conferma inoltre certificherà il trasferimento della proprietà del gas naturale tra le PARTI;
- L'Autorità per l'energia (AEEG) con deliberazione 1 Marzo 2012 67/2012/R/GAS ha approvato le modalità di offerta in vendita delle quantità di gas invernale, rese disponibili nell'ambito del servizio di Stoccaggio Virtuale;
- Il venditore è stato individuato come soggetto terzo mandatario da uno o più soggetti investitori aderenti e si è impegnato ad offrire in vendita nella piattaforma P-GAS comparto ex d. lgs. 130/2010, le quantità di gas rese disponibili al PSV dallo stoccatore virtuale abbinato in esito alla procedura gestita dal GSE S.p.a.
- Il venditore è stato ammesso alla piattaforma P-GAS con provvedimento disposto dal GME S.p.a. in data 29 Maggio 2012

Tutto ciò premesso, come parte integrante ed essenziale del presente Contratto,

Le Parti concordano quanto segue:

1 Premesse

Le premesse costituiscono parte essenziale ed integrante del presente CONTRATTO.

2 Oggetto del Contratto

Il Venditore vende all'Acquirente un quantitativo di gas come definito all'articolo 4 al Punto di Consegna definito all'articolo 5.

gh

3 Periodo di Fornitura

Il periodo di fornitura è dalle ore 6:00 del 1 Ottobre 2012 alle ore 6:00 del 1 Aprile 2013 (prodotto semestrale).

4 Quantità

Il Venditore vende all'Acquirente al Punto di Consegna di cui all'articolo 5 un quantitativo giornaliero pari a quanto riportato nella tabella di seguito:

MWh (pari a GJ)

per un totale nel periodo di fornitura pari a MWh (equivalente a GJ).

5 Punto di Consegna

Il Punto di Consegna è il PUNTO DI SCAMBIO VIRTUALE (PSV).

6 Prezzo (P)

Il gas venduto dal Venditore verrà fatturato all'Acquirente al seguente prezzo:

P =

Il Prezzo è da intendersi comprensivo dei costi di capacità all'Entry Point e dei corrispettivi variabili sulla rete di trasporto nazionale di Snam Rete Gas.

Saranno da considerarsi aggiuntive tutte le variazioni che potranno essere introdotte dal trasportatore Snam Rete Gas (esempio le componenti tariffarie relative agli oneri aggiuntivi di cui al Titolo 5 della RTTG).

IVA e tasse sono escluse, poiché a carico dell'Acquirente.

Il Venditore s'impegna ad assolvere gli eventuali oneri doganali relativi al gas oggetto del presente Contratto.

7 Fatturazione e modalità di pagamento

Il Venditore emetterà una fattura entro i primi 5 giorni del mese successivo al mese di fornitura. Le fatture si intendono ricevute dall' Acquirente a seguito di trasmissione via mail agli indirizzi:

•••••

Eventuali contestazioni in ordine agli importi fatturati potranno essere sollevate dall'Acquirente per iscritto nel termine di decadenza di 10 giorni dalla ricezione della fattura, ma non potranno essere motivo di ritardo o sospensione di pagamento.

Il pagamento della fattura dovrà avvenire i) entro il 20 del mese o ii) entro 15 giorni dal ricevimento della fattura da parte dell'Acquirente, se quest'ultimo termine scade successivamente rispetto a quello indicato alla lettera i). Se la data di scadenza cade in un giorno non lavorativo, la scadenza si intenderà automaticamente spostata all'ultimo giorno lavorativo precedente.

La modalità di pagamento dovrà essere esclusivamente a mezzo bonifico bancario con valuta fissa a favore del Venditore, corrispondente alla data di scadenza della fattura, presso il conto corrente indicato in fattura dal Venditore.

In caso di ritardato pagamento il Venditore addebiterà all'Acquirente interessi moratori per ogni giorno di ritardo sugli importi fatturati in misura pari al tasso Euribor 365 con scadenza ad un mese maggiorato di 5 (cinque) punti percentuali e comunque ad un tasso non superiore al tasso massimo consentito dalla normativa antiusura applicabile al momento della scadenza della fattura e relativo alla categoria di riferimento, salvo il risarcimento del maggior danno.

A

La determinazione del tasso avverrà sulla base della tabella pubblicata da "Il Sole 24 ore" e saranno applicati i tassi ivi riportati con decorrenza dal primo giorno successivo a quello ivi indicato.

In caso di cessata pubblicazione dei parametri di riferimento di cui sopra saranno individuati criteri alternativi equivalenti.

8 Rilascio di garanzie

Qualora, nel corso della durata del Contratto, l'Acquirente non dia affidamento per il pagamento del prezzo, il Venditore potrà richiedere il rilascio, da parte dell'Acquirente, di una garanzia bancaria fino alla concorrenza di un importo pari a due mesi di somministrazione o all'intero importo rimanente nel caso quest'ultimo fosse inferiore.

La garanzia contiene la rinuncia benefici, diritti od eccezioni derivanti dagli Artt. 1944, 1945, 1955 e 1957 del Codice Civile. Resta inteso che il rilascio della garanzia nei predetti termini, rappresenta una condizione essenziale per l'inizio e/o la continuazione della somministrazione di gas naturale al Compratore da parte del Venditore, che avrà la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per effetti dell'Art. 1456 del Codice Civile in caso di mancato rilascio della garanzia entro i termini stabiliti. In caso di escussione totale o parziale della garanzia da parte del Venditore, l' Acquirente è tenuto a ricostituirne per intero l'ammontare entro 10 (dieci) giorni. In caso di mancata ricostituzione della garanzia il Venditore potrà risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1456 del Codice Civile. In tale caso, saranno a carico dell'Acquirente gli eventuali oneri che le Imprese di Trasporto dovessero pretendere a seguito della risoluzione.

Il Venditore, a proprio insindacabile giudizio, e fintanto che l'Acquirente risulterà regolare nei pagamenti, ha facoltà di esonerare l'Acquirente dall'obbligo di costituire garanzia nei termini sopra specificati.

9 Forza Maggiore

Qualora dovessero sopravvenire, nel corso del presente Contratto, cause di Forza Maggiore intese come eventi non prevedibili e al di fuori del controllo della Parte interessata che eserciti la normale diligenza, che abbiano l'effetto di rendere impossibile o illegittimo, in tutto o in parte, l'adempimento degli impegni della Parte suddetta, questi ultimi verranno ridotti nella misura in cui siano affetti da tali cause di Forza Maggiore e per il periodo in cui tali cause sussistano.

Conseguentemente, i rispettivi obblighi di messa a disposizione e di ritiro del gas, come pure quelli ad essi connessi o che derivano dal presente Contratto saranno sospesi in tutto o in parte per tutta la durata dell'evento di Forza Maggiore.

Se una delle Parti fosse impedita, per causa di Forza Maggiore, a far fronte ai propri obblighi contrattuali dovrà darne immediato avviso all'altra Parte, con l'indicazione delle circostanze, della natura e delle conseguenze di tale evento di Forza Maggiore, nonché una stima del tempo necessario per porvi rimedio, restando comunque inteso che detta parte dovrà adottare tempestivamente tutte le misure in suo potere al fine di rimuovere l'impedimento.

Nell'ambito di quanto sopra ed a titolo puramente indicativo ma non esaustivo, le seguenti circostanze saranno considerate casi di Forza Maggiore:

- eventi naturali, impossibilità di ottenere i necessari permessi di costruzione, o di esercizio, o similari, leggi ed atti del Governo o di altre autorità pubbliche dotate di potere di imperio o di loro rappresentanti (siano essi legalmente validi o no), disordini civili o militari;
- sabotaggio, guerre, assedi, insurrezioni, tumulti, epidemie, guarantene;
- frane, fulmini, terremoti, incendi, tempeste, mareggiate, inondazioni, dilavamenti;
- ai fini del presente Contratto saranno considerati casi di Forza Maggiore per l'Acquirente gli eventi considerati come tali da Snam Rete Gas.

I conflitti di lavoro (scioperi di carattere nazionale e dei settori di appartenenza delle Parti con esclusione degli scioperi limitati all'azienda delle Parti, serrate ed ogni altra agitazione a carattere industriale) saranno in ogni caso considerati casi di Forza Maggiore e saranno risolti a discrezione della Parte coinvolta in tale conflitto.

AL

L'eventuale sopravvenire di cause di Forza Maggiore non avrà effetto sulla scadenza del presente contratto.

Resta inteso che le sospensioni o riduzioni della fornitura di Gas per Forza Maggiore non daranno titolo per operare la risoluzione del presente contratto ovvero per richiedere risarcimenti per danno emergente e/o lucro cessante, indennizzi, riconoscimento di oneri economici e spese.

Nel caso in cui l'evento di Forza Maggiore dichiarato da una Parte e/o i suoi effetti, si protraessero per un periodo di 6 mesi a partire dalla data di sopravvenienza dell'evento di Forza Maggiore, le Parti si incontreranno per discutere una possibile risoluzione del problema.

10 Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 1456 c.c. è facoltà del Venditore risolvere, inviandone semplice dichiarazione, il presente Contratto e gli Accordi Individuali ancora in essere fra le Parti nei seguenti casi:

- inizio di un'azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi l'Acquirente;
- mancato o invalido rilascio o ricostituzione della garanzia fideiussoria.

11 Modifiche del Contratto

Ove sopraggiungano modifiche normative, ovvero vengano altrimenti introdotte disposizioni di altro genere, che incidano in modo autoritativo sulle modalità di calcolo del prezzo di cui al precedente Art. 6 o su altro elemento determinante nella formazione della volontà delle Parti, queste concorderanno in buona fede le conseguenti opportune modifiche al presente Contratto, sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi in relazione alle nuove disposizioni di legge o dell'Autorità. Resta, altresì, inteso che ai sensi dell'articolo 1373, 2° comma, del codice civile, per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso resteranno pienamente efficaci tutte le previsioni del presente Contratto.

12 Cessione del Credito

Il Venditore si riserva la facoltà di cedere il credito derivante dalla fornitura oggetto del presente Contratto.

L'Acquirente si impegna sin da ora ad accettare l'eventuale cessione del credito.

13 Cessione del Contratto

Nessuna delle Parti potrà cedere il presente contratto senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte. Tale consenso non potrà essere irragionevolmente negato.

14 Domicilio e Comunicazioni

Il Venditore e l'Acquirente, ai sensi e per gli effetti del presente Contratto, nonché per tutte le comunicazioni e notificazioni ad esso afferenti eleggono il proprio domicilio come di seguito indicato:

Per AXOGAS S.p.A.

Riferimento: Dott. Andrea Leporesi

Indirizzo: Via Granarolo, 175/3 – 48018 Faenza (RA)

Tel: +39 0546-646046 Fax: +39 0546-646112 Email: info@axogas.it

Per l'Acquirente		
Riferimento:		
Indirizzo:		
Tel:	Fax:	Email:



15 Riservatezza

Le Parti si impegnano a mantenere riservati i contenuti del presente Contratto, l'esistenza delle relative trattative, nonché qualsiasi altra informazione di cui essi vengano a conoscenza durante le trattative.

16 Legge applicabile e foro competente

Il presente Contratto è interpretato e regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere sulla validità, esecuzione, interpretazione e risoluzione del presente Contratto e che le Parti non riescano a risolvere in via bonaria entro i 30 giorni successivi all'insorgere della divergenza, le Parti, di comune accordo, stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Ravenna.

Faenza, 30/5/2012

Il Venditore

L'Acquirente

ria Gorzaga Maurizio, 5 - 20123 MILANO (MI)

F.IP IVA 076 0380968